



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 227 DEL 13/10/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO.

L'anno **2026**, addì **13** del mese di **ottobre** alle ore **16:30**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. MARCO SPERANZA.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Assente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Assente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. BRUNI IURI.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO

Anno: 2026

Numero: 2426

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2025, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA E NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione."

VISTO l'art. 11 ter del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

"1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

- a. servizi istituzionali, generali e di gestione;
- b. istruzione e diritto allo studio;
- c. ordine pubblico e sicurezza;
- d. tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e. politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f. turismo;
- g. assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h. sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i. trasporti e diritto alla mobilità;
- j. soccorso civile;
- k. diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l. tutela della salute;
- m. Sviluppo economico e competitività;
- n. politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o. agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p. energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q. relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r. relazioni internazionali".

VISTO l'art. 11 - quater del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

"1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015–2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

VISTO l'art. 11 – quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 che recita:

1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. 2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali. 3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015–2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

VISTI i commi 1 e 2 e 3 dell'art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recitano:

"1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

3. *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017".*

VISTO il comma 4 dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

VISTO l'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 attinenti ai principi contabili generali e applicati;

VISTO i principi generali o postulati allegato n. 1 al D.Lgs n. 118/2011;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs n. 118/2011);

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs n. 118/2011) che indica i criteri di composizione del Gruppo dell'Amministrazione pubblica e dell'area di consolidamento, individuando altresì le fasi procedurali per la formazione del Bilancio Consolidato e la redazione della Relazione sulla Gestione, contenente la Nota Integrativa, rinviando al principio contabile dell'Organismo italiano di contabilità – OIC 17 per le parti non specificamente normate;

VISTO lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs n. 118/2011);

VISTI gli articoli 151, comma 8, e 223-bis del citato D.Lgs 267/2000 che contestualizzano il Bilancio Consolidato nell'ambito dei principi e degli strumenti dell'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, rinviando al citato D.Lgs 118/2011 per quanto attiene alla definizione degli schemi e delle modalità di redazione;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, del D.lgs 118/2011 e del Principio contabile applicato sopra richiamato, il Bilancio Consolidato è redatto secondo la contabilità economico-patrimoniale ed è composto dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale consolidato e da una Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- ai sensi dell'art. 239, comma 1, del D.Lgs 267/2000 l'Organo di revisione economico-finanziario dell'Ente redige una Relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del Bilancio Consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di Bilancio Consolidato;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) all'art. 1 comma 647 ha modificato quanto previsto all'art. 151, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilendo che entro il 31 ottobre 2026, l'Ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

PREMESSO che il Comune di Colle di val d'Elsa non è stato ente sperimentatore del nuovo ordinamento contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e che, pertanto, ha redatto il primo bilancio consolidato nel 2017 con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2016;

VISTO L'art.1 della legge 199/2025 Legge di Bilancio 2026 al comma 648 modifica l'art. 9 comma 1 - quinquies, del decreto-legge n. 113 del 2016, in materia di sanzioni derivanti dalla mancata approvazione dei documenti contabili, eliminando il riferimento al bilancio consolidato quale documento da trasmettere entro trenta giorni dall'approvazione; tale termine rimane operativo per bilancio di previsione e rendiconto; il comma 1-quinquies viene integrato con la seguente parte finale: "Con riferimento al bilancio consolidato, la disciplina di cui al presente comma si applica in

caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione di tale documento contabile, nonché di mancato invio, entro sette giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

CONSIDERATO che il bilancio consolidato ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate ed in particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 30.10.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva rinviata al 2017 l'adozione del bilancio consolidato (rendiconti 2016), con riferimento alla nuova contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 25/06/2026, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato l'elenco dei soggetti che compongono il perimetro di consolidamento per l'anno 2025 e l'elenco dei soggetti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica compresi nel bilancio consolidato.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.04.2026, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del rendiconto della gestione dell'anno 2025, che comprende lo stato patrimoniale e il conto economico ed altri documenti allegati;

VISTI i bilanci chiusi al 31.12.2025 degli enti, aziende, società ed organismi da assoggettare a consolidamento;

DATO ATTO che per quanto attiene gli altri Enti compresi nell'area di consolidamento lo Stato Patrimoniale (Attivo, Passivo e relativo al patrimonio netto), nonché il Conto Economico al 31/12/2025, approvati come segue:

- Azienda Speciale Multiservizi con verbale del CDA del 25/06/2026 e approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 68 del 31/07/2026.
- Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, Assemblea congiunta Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione del 26.05.2026;
- Siena Casa Spa, Assemblea dei Soci del 25.06.2026;
- Consorzio Terre Cablate Assemblea dei Soci del 29.04.2026;
- Terre di Siena Lab srl, Assemblea dei soci del 24.04.2026.
- Società della Salute Altavaldelsa, con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 25.06.2026.

VISTO l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 così come modificato dal D.M.E.F. dell'11.08.2017 ed in particolare alla soglia di irrilevanza che è scesa dal 10% al 3% e di quanto disciplinato dall'art. 11- sexies del D.L.135/2018, convertito dalla Legge 11.02.2019 n. 12 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;

VISTO il comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL che recita:

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233bis e sullo schema di bilancio consolidato....."

DATO ATTO che, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 25.06.2026 e sopra richiamata e per le motivazioni esplicitate – riportate all'interno della Relazione sulla Gestione allegata al presente atto – nel Bilancio Consolidato 2025 sono stati ricompresi i seguenti enti, organismi e società:

ENTE, AZIENDA, SOCIETA' etc.	MOTIVAZIONE
Azienda Speciale Multiservizi – A.S.M.	Ente strumentale controllato – controllo totale attraverso la nomina di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e titolare di affidamenti diretti
Società della Salute Alta Valdelsa	Ente strumentale partecipato costituito tra i Comuni della zona socio - sanitaria Alta Valdelsa e l'Azienda USL 7 di Siena ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in attuazione di quanto previsto dall'art.71 bis Legge R.T. n. 40/05 e s.m.i. in data 10 gennaio 2023, fra la Società della Salute Alta Val d'Elsa ed i Comuni dell'Alta Val d'Elsa è stata sottoscritta (ai sensi della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii., art. 71 bis) la "Convenzione per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale", in conseguenza della deliberazione della Giunta esecutiva della Società della Salute Alta Val d'Elsa n. 39 del 22/12/2022, a cui ha fatto seguito, in data 14 febbraio 2023, la sottoscrizione dell'accordo attuativo fra la Società della Salute Alta Val d'Elsa e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.
Fondazione Territori Sociali Alta Valdelsa F.T.S.A.	Ente strumentale partecipato in regime di house providing affidataria da parte della Società della Salute Alta Valdelsa dei servizi sociali. Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 23.04.2024 è stato approvato un accordo ex art. 15 della L. 241/90 tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano, la Società della Salute Alta Valdelsa e la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa per la gestione diretta delle attività socio sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale per anziani e disabili e per il complesso delle attività di assistenza sociale sottoscritto in forma pubblica in data 12.06.2024 Repertorio n. 129. Fondazione a totale partecipazione pubblica, con il possesso della quota del 12,57%
Siena Casa Spa	Società partecipata - Società a totale partecipazione pubblica, affidataria diretta di servizi pubblici locali indipendentemente dalla quota di partecipazione – quota di minoranza del 6,00% non c'è influenza notevole.
Consorzio Terre Cablate	Ente a totale partecipazione pubblica, soggetto a controllo analogo congiunto coordinato dalla provincia di Siena e titolare di affidamenti diretti (servizio centralino VOIP, connettività in fibra ottica e punti wireless gratuiti)
Terre di Siena Lab S.r.l.	Ente a totale partecipazione pubblica, soggetto a controllo analogo e titolare di affidamenti diretti (Servizio europeo area vasta)

DATO ATTO che, in applicazione del Principio contabile di riferimento, il metodo di consolidamento adottato è stato:

1. per gli enti strumentali controllati dal Comune di Colle di Val 'Elsa quello "analitico integrale";
2. per le società, enti e organismi partecipati quello "analitico proporzionale in base alle percentuali di capitale detenute";

ACCERTATO che, a conclusione delle operazioni di consolidamento il Bilancio Consolidato espone i seguenti aggregati dello Stato Patrimoniale: attivo, passivo e patrimonio netto:

AGGREGATI DI BILANCIO	S.P. ATTIVO
Crediti Vs. partecipanti	0,13
Immobilizzazioni	109.673.966,43
Attivo circolante	19.408.696,34
Ratei e risconti	381.026,43
TOTALE DELL'ATTIVO	129.463.689,33

AGGREGATI DI BILANCIO	S.P. PASSIVO PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto	106.422.159,40
Fondi rischi ed oneri	3.202.548,11
Trattamento fine rapporto	1.196.443,58
Debiti	13.427.973,21
Ratei e risconti e contributi agli investimenti	5.214.565,03
TOTALE DEL PASSIVO	129.463.689,33

ACCERTATI, inoltre, i saldi relativi al Conto Economico Consolidato:

AGGREGATI DI BILANCIO	CONTO ECONOMICO
Componenti positivi della gestione	27.235.354,90
Componenti negativi della gestione	26.883.082,78
<i>Risultato gestione operativa</i>	352.272,12
Proventi ed oneri finanziari	179.030,55
Rettifiche di valore attività finanziarie	145.087,85
Proventi ed oneri straordinari	438.168,08
Risultato di esercizio prime delle imposte	1.114.558,60
Imposte dell'esercizio	291.517,32
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	823.041,28

VISTO l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposto dal Servizi 5 Economico Finanziario e Patrimonio dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile del Servizio 5 - Economico Finanziario e Patrimonio in ordine alla responsabilità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, (Allegati A) e B) corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa (Allegato C) predisposto dal Servizi 5 Finanziario Economico e Patrimonio dell'Ente; allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e riportante i seguenti risultati di sintesi:

AGGREGATI DI BILANCIO	S.P. ATTIVO
Crediti Vs. partecipanti	0,13
Immobilizzazioni	109.673.966,43
Attivo circolante	19.408.696,34
Ratei e risconti	381.026,43
TOTALE DELL'ATTIVO	129.463.689,33

AGGREGATI DI BILANCIO	S.P. PASSIVO PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto	106.422.159,40
Fondi rischi ed oneri	3.202.548,11
Trattamento fine rapporto	1.196.443,58
Debiti	13.427.973,21
Ratei e risconti e contributi agli investimenti	5.214.565,03
TOTALE DEL PASSIVO	129.463.689,33

AGGREGATI DI BILANCIO	CONTO ECONOMICO
Componenti positivi della gestione	27.235.354,90
Componenti negativi della gestione	26.883.082,78
<i>Risultato gestione operativa</i>	352.272,12
Proventi ed oneri finanziari	179.030,55
Rettifiche di valore attività finanziarie	145.087,85
Proventi ed oneri straordinari	438.168,08
Risultato di esercizio prime delle imposte	1.114.558,60
Imposte dell'esercizio	291.517,32
RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	823.041,28

2. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di cui al sopra richiamato comma 1, lettera d-bis) dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, all'Organo di revisione dell'Ente;
3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti;
4. di dare atto che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, che si allegano all'originale;
5. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

La Giunta comunale, valutate le ragioni ed i motivi dell'urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
MARCO SPERANZA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI